

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 84 del 09/12/2021

pag. 1/3



REGIONE DEL VENETO DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA, CAPITALE NATURALE E NUVV

Esito della valutazione di incidenza riguardante la realizzazione di una strada silvopastorale in località Lama del Porzel, in Comune di Alpago (BL).

Pratica n. 4881

Codice SITI NATURA 2000: ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio"

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PRESO ATTO e CONSIDERATO della relazione tecnica istruttoria per la valutazione di incidenza n. 250/2021; PER TUTTO QUANTO SOPRA, si formula il seguente parere sulla valutazione di incidenza:

PRENDE ATTO

della dichiarazione conclusiva del dott. for. Giampaolo DE MARCH e del dott. for. Marta VILLA, i quali dichiarano che "La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili, pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata."

DÀ ATTO

- i. che quanto non oggetto della presente valutazione sia subordinata al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- che l'attività selvicoltura, qualora non conformata alle disposizioni del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale (D.G.R. n. 7/2018), dovrà essere oggetto di specifica valutazione di incidenza:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;
 - B. sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- iii. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti delle seguenti specie di interesse comunitario: Buxbaumia viridis, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Salamandra atra, Bombina variegata, Bufo viridis, Pernis apivorus, Bubo bubo, Glaucidium passerinum, Strix uralensis, Aegolius funereus, Picus canus, Dryocopus martius,



Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Hypsugo savii, Eptesicus serotinus, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Felis silvestris;

- iv. che è stata riconosciuta la sussistenza di un'incidenza significativa negativa nei confronti del seguente habitat di interesse comunitario: 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" (a fronte della riduzione della superficie di circa 2,7 ettari);
- v. che, a seguito della valutazione appropriata, non sono prospettate soluzioni alternative e nemmeno sussistono misure di mitigazione adeguate nel contrastare ovvero minimizzare gli effetti comportanti l'incidenza significativa negativa nei predetti elementi di interesse comunitario;
- vi. che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (attestati dal Soggetto Attuatore identificato ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018, nel rispetto dei requisiti di rilevanza dell'interesse pubblico e lungo termine dell'orizzonte temporale dell'interesse pubblico), siano da riferirsi al quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- vii. che la misura compensativa, diversamente da quanto proposto con l''intervento su una superficie forestale mediante l'apertura di radure e il rilascio di legno morto, si sostanzia nell'ampliamento tra i comuni di Alpago e Tambre del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" includendo, all'interno di ambiti territoriali il più possibile omogenei con le porzioni contermini, popolamenti forestali riconducibili all'habitat 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*" per una superficie complessiva non inferiore a 7 ettari e che, sulla base delle predette condizioni, tale misura è pienamente realizzabile (a partire dalle aree in disponibilità dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario ex Veneto Agricoltura) e non necessita di ulteriori misure compensative;
- viii. che la suddetta proposta di modifica del perimetro designato del sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" si concretizza a seguito di specifico atto amministrativo, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della Struttura regionale competente per l'attuazione della rete Natura 2000 in Veneto;

RICONOSCE

l'esito negativo della valutazione di incidenza sui siti Natura 2000 coinvolti nella realizzazione di una strada silvopastorale in località Lama del Porzel, in Comune di Alpago (BL) e, per le finalità di cui all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, le misure di compensazione individuate con la valutazione di incidenza

PROPONE

una conclusione favorevole della procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., con prescrizioni e raccomandazioni

6

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce,

PRESCRIVE

- di provvedere alla formulazione di una proposta di ampliamento del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio" entro 90 giorni dalla notifica della presente valutazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, reclutando quegli ambiti territoriali (il più possibile omogenei con le porzioni contermini) al cui interno siano presenti popolamenti forestali riconducibili all'habitat 9130 "Faggeti dell'Asperulo-Fagetum". Gli ambiti eleggibili al reclutamento siano individuati all'interno dei comuni di Alpago e Tambre (preferibilmente nelle aree in disponibilità dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario ex Veneto Agricoltura) e la superficie complessiva di nuova individuazione dell'habitat in parola non sia inferiore a 7 ettari. In attesa del perfezionamento della modifica del perimetro del medesimo sito mediante specifico atto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.), sia estesa l'applicazione delle misure di conservazione (D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017) anche all'area oggetto di ampliamento, dandone opportuna evidenza anche agli Enti territorialmente competenti;
- di provvedere, conseguentemente alla proposta di ampliamento, all'aggiornamento del formulario standard sito ZSC/ZPS IT3230077 "Bosco del Cansiglio", comprensivo dell'integrazione del geodatabase, secondo le specifiche tecniche di cui alla D.G.R. n. 1006/2007;
- di consentire l'esecuzione delle opere ed interventi in argomento in contesti in cui risultino presenti pozze o stagni (anche temporanei) solo in periodi in cui la pozza (stagno) si trovi in asciutta ovvero evitando di danneggiare o disturbare le specie che ivi possono riprodursi, e si adoperino tutte le



precauzioni necessarie al mantenimento del carattere igrofilo della depressione, evitando in particolare l'insorgere dei fenomeni di drenaggio, fatte salve le documentate esigenze di garantire il mantenimento del tratto interessato con buone caratteristiche geomeccaniche. La necromassa presente all'interno delle aree di cantiere lungo il tracciato stradale sia recuperata e, fatte salve le esigenze fitosanitarie, sia ricollocata nelle aree contermini. L'eventuale rinverdimento delle superfici oggetto di raccordo e riprofilatura della scarpata stradale siano effettuate ricorrendo ad un corredo erbaceo tipicamente fagetale;

4. di non sottrarre superfici riferibili agli ulteriori habitat di interesse comunitario presenti nell'ambito di influenza del progetto in argomento e di garantire il mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati per le rimanenti specie segnalate ovvero di rendere disponibili superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente in tale ambito;

 di affiancare la direzione Lavori con personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e di individuare e applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;

di provvedere al monitoraggio degli habitat e delle specie di interesse comunitario per le quali è prevista un'incidenza (anche non significativa) all'interno dell'ambito di influenza identificato per la relativa verifica della variazione del grado di conservazione. Il relativo programma di monitoraggio andrà predisposto ai sensi del par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Per ciascun habitat e specie di interesse comunitario oggetto di monitoraggio siano qualificati e identificati, anche cartograficamente, gli ambiti corrispondenti all'unità ecologica omogenea dell'entità monitorabile entro cui localizzare le stazioni di monitoraggio (comprese le stazioni corrispondenti ai punti di campionamento per il "bianco"), numericamente sufficienti (e statisticamente significativi) nel definire i parametri (biotici e abiotici) per la stima della locale variazione del grado di conservazione. Il programma di monitoraggio, laddove risulti pertinente, sia conformato alle modalità tecnicooperative indicate nei manuali ISPRA n. 140/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie vegetali", n. 141/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: specie animali", n. 142/2016 "manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/Cee) in Italia: habitat". La durata del monitoraggio post operam non sia inferiore a sei anni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto e possa essere prorogata qualora gli esiti evidenziassero il venir meno delle condizioni sufficienti al mantenimento nel lungo termine dei predetti habitat e specie di interesse comunitario (secondo i valori del grado di conservazione localmente espressi). Gli esiti del monitoraggio siano forniti anche nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specificne cartografiche regionali (tra cui D.G.R. n. 1066/2007);

RACCOMANDA

la comunicazione all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto in argomento (e gli eventuali periodi di sospensione) e sia altresì comunicata alla medesima Autorità la predetta verifica documentale del rispetto delle indicazioni prescrittive ogni 30 giorni dall'avvio degli interventi previsti (fatto salvi i periodi di sospensione);

l'adeguamento, sulla scorta delle indicazioni di cui alla presente istruttoria, del dato in formato vettoriale (relativo agli elementi trattati ai punti 2.1, 2.3, 3.4) e del formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e di trasmetterli contestualmente alla formulazione della proposta di ampliamento;

la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

f.to dott. Luigi Masia